

TI_GERICHTE 38.2021.54 vom 11. Oktober 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-10-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2021.54

FR: TI_GERICHTE 38.2021.54 du 11 octobre 2021

IT: TI_GERICHTE 38.2021.54 del 11 ottobre 2021

Regeste

Mancato adempimento del periodo di contribuzione. Non dato motivo di esonero: né la frequenza di lezioni di recupero di 2 ore per 4 volte la settimana, né la frequenza di un corso di tedesco (livello principianti, per totali 57 ore su due mesi) hanno occupato il ricorrente a tempo pieno

Erwägungen

E. 9

cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione. L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPG) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata). Ai fini dell'applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89) In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l'Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente. Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, "Nouvautés en matière d'assurance-chômage" in *Quoi de neuf en droit social?* Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79. 2.2. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, al cpv. 1 lett. a che sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di

lavoro per formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera. L'art. 14 LADI configura un'eccezione al presupposto dell'adempimento del periodo contributivo per persone che non hanno potuto svolgere un'attività lavorativa precedentemente alla disoccupazione. Perciò le fattispecie enumerate in tale disposto vanno interpretate restrittivamente. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'applicazione di questo disposto presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e uno dei motivi elencati nel predetto disposto dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per una delle ragioni indicate, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (cfr. STF 8C_415/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 2.1.-2.2., pubblicata in DLA 2013 N. 6 pag. 171; DTF 130 V 229 consid. 1.2.2.-1.2.3.; DTF 126 V 386 seg. consid. 2b; DTF 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 n. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa; FF 1980 III 513, 515) Al riguardo, è utile segnalare che con sentenza 8C_418/2016 del 15 novembre 2016 pubblicata in SVR 2017 ALV Nr. 1 pag. 1-3, l'Alta Corte ha negato le indennità per disoccupazione ad un ricorrente che anni dopo aver terminato la formazione universitaria (ultimata nel 2003) - e dopo aver lavorato prima a tempo pieno come project manager ed esperto tecnico (dal 2003 al 2010) - aveva iniziato il proprio dottorato, lavorando inizialmente come assistente di ricerca per poi dedicarsi - e meglio da settembre 2013 a maggio 2015 - interamente alla stesura della propria tesi e poi postulare le indennità di disoccupazione. In quel caso, l'amministrazione ha negato al ricorrente (nato nel 1976) il diritto alle prestazioni LADI ritenendo ch'egli non avesse adempiuto il periodo minimo di contribuzione e che non potesse invocare a suo favore alcun motivo di esenzione. L'Alta Corte ha rammentato che per formazione scolastica ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi preparazione sistematica avente un fine specifico, basata su un curriculum formativo (usuale) regolare, volta ad acquisire conoscenze specifiche con l'aiuto delle quali si può successivamente esercitare l'occupazione corrispondente. La formazione deve altresì essere strutturata in modo riconoscibile e pianificato, orientato verso il conseguimento dell'obiettivo prefisso. Inoltre, deve essere sufficientemente controllabile e verificabile. Deve, infine, essere distinta dall'educazione acquisita per interesse scientifico o per hobby, che rimane irrilevante dal profilo del motivo di esenzione in esame. In tal senso, l'Alta Corte ha ritenuto che l'elaborazione di una tesi o la ripetizione di esami contano nella durata della formazione se la preparazione e l'impegno sono intensi in termini di tempo e rendono impossibile l'adempimento delle esigenze di controllo. Nel caso di quell'assicurato, però, il curriculum vitae del ricorrente non era mirato verso una professione per il cui esercizio era necessario conseguire un dottorato. Egli aveva, infatti, concluso da tempo la propria formazione universitaria ed aveva lavorato per anni come project manager ed esperto tecnico nel settore privato, acquisendo quindi un'esperienza pratica nella sua professione per diversi anni. Solo successivamente aveva iniziato ad occuparsi della sua tesi di dottorato che avrebbe completato ad un'età di circa 40 anni. Questo percorso formativo, a mente dell'Alta Corte, non era però da ritenersi né strutturato, né orientato verso un obiettivo professionale concreto. Pertanto, egli non poteva far valere un motivo di esenzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI. Con una sentenza 8C_981/2010 del 23 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 1 pag. 1 e in RtiD I-2012 N. 82 pag. 459, l'Alta Corte ha stabilito che un periodo di pratica che permette di completare le conoscenze teoriche

acquisite non risponde alla definizione di formazione giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, per la quale si intende ogni preparazione sistematica a una futura attività lucrativa fondata su un ciclo di formazione (usuale) regolare, riconosciuto legalmente o, perlomeno, di fatto, a meno che non risulti necessaria per il corso formativo di un assicurato. Nella misura in cui dalla sentenza pubblicata in DLA 2005 n. 18 pag. 207 (C 311/02) si evince una soluzione diversa, essa non può essere mantenuta. Il periodo di pratica svolto presso un'ambasciata svizzera all'estero da un assicurato in possesso di una licenza universitaria in filosofia con indirizzo in economia politica non equivale, quindi, a una formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI. Di conseguenza il medesimo non può essere esonerato dall'obbligo di adempimento del periodo di contribuzione per formazione. In una sentenza 8C_516/2012 del 28 febbraio 2013, con cui la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso interposto da una cassa di disoccupazione contro un giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo che aveva deciso che un assicurato dovesse essere esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI a causa della sua malattia che durava da anni, ha ricordato, da un lato, che tra il motivo di esenzione e il mancato ossequio del periodo di contribuzione deve sussistere un nesso di causalità. Dall'altro, che l'impedimento deve essere esistito per più di dodici mesi, visto che, se la durata è inferiore, all'assicurato, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, resta sufficiente tempo per svolgere un'attività soggetta a contribuzione di almeno dodici mesi. Inoltre il TF ha precisato che, siccome un'attività a tempo parziale è equiparata a un'occupazione a tempo pieno per quanto attiene all'adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 11 cpv. 4 OADI), esiste il necessario legame causale soltanto nel caso in cui per uno dei motivi contemplati all'art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI l'assicurato era impossibilitato a concludere un contratto di lavoro pure a tempo parziale. In quel caso di specie l'Alta Corte ha stabilito che l'assicurato non poteva appellarsi con successo all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, poiché non esisteva un nesso causale tra il motivo di esenzione (malattia) e il mancato adempimento del periodo di contribuzione. L'assicurato, infatti, con una capacità lavorativa del 20% sarebbe stato in grado, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, di esercitare un'attività soggetta a contribuzione per più di dodici mesi. In un giudizio 8C_367/2013 del 18 giugno 2013 il Tribunale federale ha, poi, indicato che è irrilevante il fatto che un assicurato non fosse a conoscenza di essere parzialmente abile al lavoro e che secondo la propria valutazione fosse fuori discussione l'assunzione di un'occupazione a tempo parziale, in quanto l'esistenza di un motivo di esenzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LADI si determina in modo oggettivo, ex post. In quell'evenienza l'assicurato era oggettivamente abile al lavoro in un'attività adeguata al 70%, per cui è stato confermato il diniego dell'esenzione dal periodo di contribuzione. Con una sentenza 8C_796/2014 del 21 aprile 2015 l'Alta Corte ha, infine, avvallato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 9 ottobre 2013 a una madre di due figli (nati nel 1998 e nel 2001) che dal settembre 2007 al settembre 2013 ha svolto un Bachelor in giornalismo a tempo parziale, in quanto non aveva ossequiato il periodo di contribuzione minimo e non poteva essere esonerata dallo stesso. A quest'ultimo riguardo il TF ha osservato che una formazione in misura del 50% non le impediva di reperire un'occupazione soggetta a contribuzione a tempo parziale (25-30%), visto peraltro che dagli atti non risultava che la medesima, nel restante 50% del tempo, fosse occupata con la cura dei figli. La nostra Massima Istanza ha, inoltre, evidenziato che l'obiezione della ricorrente secondo cui sulla base del diritto di famiglia i figli minori di 16 anni hanno diritto a che almeno uno dei genitori sia disponibile alla loro cura e che non di dedichi a un'attività

lavorativa in misura maggiore del 50% non era fondata. In effetti l'educazione e la cura dei figli, elemento dell'obbligo di mantenimento dei genitori giusta l'art. 276 CC, non configura secondo la giurisprudenza un'attività soggetta a contribuzione ai sensi dell'art. 13 LADI, né un motivo di esenzione ex art. 14 LADI. In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., l'Alta Corte ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI. Contestualmente ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero. Cfr. pure STF 8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid. 2.1.; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007. 2.3. A proposito dell'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, la Segreteria di Stato per l'economia (SECO), nella Prassi LADI ID punti 182-187a nella versione in vigore dal 1° luglio 2021, ha enunciato quanto segue: " Motivi di esenzione secondo il capoverso 1 B182 Sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, per oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro – e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi - per uno dei seguenti motivi: a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che per almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera; b. malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera; c. soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro oppure in un istituto svizzero analogo. Questi motivi di esenzione possono essere cumulati. La nozione di «domicilio» non va intesa ai sensi del CC ma corrisponde alla dimora abituale secondo l'accezione dell'art. 12 LADI (B136 segg.) B183 Gli elementi comuni a tali motivi di esenzione sono l'esistenza di un rapporto di causalità e l'impedimento di esercitare un'attività lucrativa dipendente per più di 12 mesi. Se l'assicurato si trova nell'impossibilità di versare i contributi per un periodo inferiore a 12 mesi, egli ha ancora abbastanza tempo nel corso del termine quadro per il periodo di contribuzione per svolgere un'occupazione soggetta a contribuzione e adempiere il periodo minimo di contribuzione. B184 La cassa deve approvare l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione soltanto se l'assicurato, per uno dei motivi menzionati, si trovava nell'impossibilità di esercitare un'attività, anche a tempo parziale, o se non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse una. Per verificare se esiste un rapporto di causalità tra la mancanza di un periodo di contribuzione e l'impedimento di esercitare un'occupazione soggetta a contribuzione occorre che la cassa esamini, caso per caso, se l'assicurato era effettivamente impossibilitato a lavorare e in quale misura. Un assicurato la cui capacità lavorativa era ridotta, ad esempio, al 50 % a causa di una malattia non può essere esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione poiché non esiste un rapporto di causalità: infatti egli avrebbe potuto mettere a profitto la sua capacità lavorativa rimanente per acquisire un periodo di contribuzione sufficiente (DTF 121 V 336). Per contro, se l'assicurato ha svolto un'attività a tempo parziale nella misura della sua capacità lavorativa rimanente durante il periodo di impedimento al lavoro, il rapporto di causalità deve essere riconosciuto. In tal caso il tasso di occupazione e il tasso di ID SECO-TC Prassi LADI ID/B185-B187 Ottobre 2012 inattività dovuto all'impedimento devono corrispondere a un impiego a tempo pieno (C17 segg.) Giurisprudenza DTFA C 238/05 dell'8.8.2006 (Un impiego a tempo parziale sottostà proporzionalmente alle stesse condizioni in materia di periodo di contribuzione applicabili a un impiego a tempo pieno. Pertanto, il rapporto di

causalità necessario per l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione sussiste unicamente se l'assicurato, per uno dei motivi di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI, si trovava nell'impossibilità di esercitare anche un'attività a tempo parziale o non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse una) B185 I motivi di esenzione devono poter essere verificati e dimostrati. Nell'ambito dell'obbligo di appurare i fatti, la cassa è tenuta a esigere i mezzi di prova determinanti. B186 In tutti i casi, l'elemento decisivo è rappresentato dall'impedimento di esercitare un'attività salariata. Per gli assicurati che svolgevano un'attività lucrativa indipendente prima di essere disoccupati non vi è alcun rapporto di causalità. Analogamente, per i periodi durante i quali l'assicurato percepiva prestazioni di disoccupazione non può essere fatto valere, per mancanza di un rapporto di causalità, un motivo di esenzione. Esempi - Un assicurato che esercitava un'attività lucrativa indipendente prima di soggiornare in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto non può far valere il motivo di esenzione di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. c LADI. - Un assicurato che segue una formazione o una formazione continua nell'ambito di un provvedimento inerente al mercato del lavoro e percepisce indennità giornaliera non può beneficiare di un motivo di esenzione in seguito alla formazione svolta. Formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento B187 Per formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi curriculum formativo al termine del quale viene rilasciato un certificato che l'assicurato può far valere sul mercato del lavoro. La scuola dell'obbligo e i periodi di pratica che sono parte integrante di una formazione rientrano pertanto in tale nozione. Giurisprudenza DTFA C 234/02 del 17.11.2003 (Per formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi preparazione sistematica basata su un curriculum formativo [usuale] regolare, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto, per l'esercizio di un'attività lucrativa. Inoltre, la formazione, la riqualificazione o il perfezionamento deve essere sufficientemente controllabile) DTFA C 319/05 del 10.7.2006 (Deve esserci un rapporto di causalità tra il mancato adempimento del periodo di contribuzione e il motivo di impedimento definito nella legge) L'assicurato deve comprovare la formazione conclusa presentando alla cassa un attestato dell'istituto di formazione in cui sia indicata la durata della formazione (inizio e fine) e il tempo, comprese le ore preparatorie, dedicato alla formazione (p. es. ore settimanali). Le formazioni da autodidatta non possono in genere essere riconosciute in quanto non sufficientemente controllabili. Giurisprudenza DTF 8C_318/2011 del 5.3.2012 (Un assicurato può adempiere il periodo di contribuzione e nel contempo beneficiare di un motivo di esenzione da tale adempimento se per lo stesso periodo adempie il periodo di contribuzione per un tasso di attività inferiore al 100 % ed è esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione per la percentuale rimanente). Le formazioni scolastiche, i corsi di riqualificazione o di perfezionamento svolti in Svizzera o all'estero sono considerati motivi di esenzione. I periodi di contribuzione acquisiti durante un tirocinio possono essere computati come periodi di formazione in virtù dell'art. 14 cpv. 1 LADI se l'assicurato non raggiunge il periodo minimo di contribuzione. La formazione per cui è fatto valere il motivo di esenzione deve essere durata più di 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione. Se la formazione è durata un anno, questa condizione non è generalmente soddisfatta, in quanto è noto che l'anno scolastico non dura più di 12 mesi. Riguardo alla durata della formazione, quest'ultima è ritenuta conclusa al momento in cui l'assicurato riceve i risultati dell'esame finale. Se l'assicurato deve correggere dei lavori d'esame o ripetere gli esami, la preparazione e i lavori necessari sono compresi nella durata della formazione nella misura in cui si tratta di lavori impegnativi e sufficientemente verificabili

(DTFA C157/03 del 2.9.2003). Sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione unicamente le persone che, per almeno 10 anni, erano domiciliate in Svizzera. Non è necessario che questi 10 anni abbiano immediatamente preceduto la domanda d'indennità né che siano stati consecutivi. B187a Un periodo di pratica - effettuato dopo aver conseguito il diploma e poco remunerato o addirittura non remunerato del tutto - che permette di approfondire le conoscenze teoriche acquisite durante gli studi non è considerato periodo di formazione se non è assolutamente necessario alla formazione dell'assicurato. Giurisprudenza DTF 8C_981/2010 del 23.8.2011 (Un periodo di pratica effettuato dopo aver conseguito il diploma non è considerato periodo di formazione) Un assicurato che ha beneficiato di un provvedimento di riqualificazione o di perfezionamento finanziato dall'AD non può successivamente far valere un motivo di esenzione per il periodo corrispondente." Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.

E. 11

ottobre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 luglio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 giugno 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

considerato in diritto

Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid.5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, ■Nouvautés en matière d'assurance-chômage■ in Quoi de neuf en droit social?Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

Ne discende che al ricorrente, nel termine quadro dal 15 febbraio 2019 al 14 febbraio 2021 - difettando quanto meno un nesso di causalità tra il mancato adempimento dell'obbligo del

periodo di contribuzione ed il preteso motivo dell'impedimento - non può essere riconosciuto un motivo di esonero dal periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. anche STCA 38.2015.20 del 25 giugno 2015).

2.6. L'art. 61 lett. a LPGGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGGA. L'art. 61 lett. a LPGGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. b LPGGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l'art. 82a LPGGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

E. 13

luglio 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del

E. 18

maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell'8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.